

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

La pensione ai superstiti consiste in una prestazione di natura economica e previdenziale erogata in favore dei superstiti del pensionato o dell'iscritto deceduti. La concessione avviene in base a requisiti diversi a seconda del beneficiario e quando questi requisiti vengono a mancare decade anche il diritto alla pensione.

Le pensioni ai superstiti possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:

- **reversibilità ordinaria** se il pensionato, al momento del decesso, è già titolare di un trattamento di pensione diretta d'anzianità, di vecchiaia, di inabilità o di privilegio fino alla seconda categoria. Per i superstiti del pensionato che godeva di una pensione di privilegio di prima categoria si applica il trattamento speciale triennale, pari all'intero trattamento pagato al deceduto;
- **indiretta ordinaria** se l'iscritto alla data del decesso (avvenuta in attività di servizio) era in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni, oppure di 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio;
- **indiretta di privilegio** se l'iscritto, in possesso di almeno un giorno di servizio, è deceduto in servizio e per causa di servizio;
- **indiretta di inabilità** a seguito del riconoscimento dello stato d'inabilità dell'iscritto, avvenuto in un momento successivo al suo decesso. Il riconoscimento presuppone sempre la presentazione della domanda da parte dell'iscritto, in quanto ai suoi superstiti non è concessa la facoltà di farne richiesta.

A partire dal 17 agosto 1995 la cosiddetta riforma Dini ha esteso la normativa applicata dall'Inps sulle pensioni ai superstiti alle corrispondenti prestazioni del settore pubblico. Questo comporta una serie di differenze nel calcolo della pensione, nei termini di presentazione della domanda, nella decorrenza e nelle possibilità di cumulo con altri redditi a seconda della data in cui sorge il diritto a pensione, ovvero la data di morte dell'iscritto o del pensionato:

- **Caso A: decesso avvenuto a partire dal 17 agosto 1995**, viene applicata la legge 335 del 1995;
- **Caso B: decesso avvenuto entro il 31 dicembre 1994**, rimane in vigore la normativa precedente (decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1973 per le pensioni dello Stato e Rdl 680 del 1938 e successive integrazioni e modifiche per le pensioni degli Enti locali e delle Casse ex Istituti di previdenza);
- **Caso C: decesso avvenuto tra il primo gennaio e il 16 agosto 1995**, la normativa di riferimento è la legge 724 del 1994.

In tutti e tre i casi le tipologie e i requisiti dei beneficiari non cambiano (vd. **A chi si rivolge**). Di seguito riportiamo i dettagli per il caso A, ovvero quando la morte dell'iscritto o del pensionato è avvenuta **a partire dal 17 agosto 1995**. Se la morte risale a una data precedente i superstiti possono rivolgersi alla sede Inps Gestione Dipendenti Pubblici per le informazioni riguardanti la misura del trattamento, la decorrenza, i termini della presentazione della domanda e il cumulo con altri redditi.

- [A chi si rivolge](#)
- [Caso A: decesso avvenuto a partire dal 17 agosto 1995](#)